

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V C O M M I S S I O N E (Finanze e Tesoro)

### RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 1950

(59<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

#### I N D I C E

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero » (N. 576-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 491

« Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento » (N. 1028) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 492  
VALMARANA, relatore . . . . . 492

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (N. 999) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 493  
PERINI . . . . . 493  
ZOLI . . . . . 493

La riunione ha inizio alle ore 16,15.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Ceiruti, De Gasperis, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Luisetti, Mancinelli, Marconcini, Mott, Ottani,

Paratore, Pellegrini, Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zannardi, Zoli.

RUGGERI, segretario, da lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero » (N. 576-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero ».

Faccio presente alla Commissione che questo è un disegno di legge già approvato da noi in una seduta dell'ottobre dello scorso anno, e modificato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 19 maggio u.s., per quanto riguarda la data di scadenza delle agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.

L'approvazione del presente disegno di legge si impone per la sua urgenza, e pertanto invito la Commissione di votare l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

##### Art. 1.

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, hanno applicazione anche per gli acquisti compresi nel periodo 1° settembre 1948-30 giugno 1950.

Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali non sarà diversamente disposto, ha altresì applicazione la riduzione al 2 per cento dell'aliquota del diritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822.

Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonero della imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'articolo 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'articolo 10 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento » (N. 1028)**

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento ».

Questo è un provvedimento di giustizia che s'impone a favore degli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario, per un aumento del compenso annuo per diritti di commissione e spese di amministrazione, dall'1 per cento, quale fu stabilito nel 1926, all'1,50 per cento di capitale mutuato, in considerazione del forte aumento verificatosi nell'ultimo dopoguerra nel costo dei servizi bancari, principalmente per le accresciute spese di personale.

Mi si è fatto osservare da un collega che se questo provvedimento risponde ad equità per i

vecchi mutui, per i nuovi sembra invero troppo oneroso.

Si impone la sua approvazione rapida, perchè gli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario non possono far fronte alle spese molto elevate a causa del ritmo di accrescimento delle spese di amministrazione, che si è verificato.

Qui si ritorna però al vecchio problema che le rivalutazioni si dovrebbero fare in tutti i campi o in nessuno.

VALMARANA, *relatore*. In complesso sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Presidente, soprattutto date le condizioni veramente pessime nelle quali si trovano gli istituti di credito fondiario. Essi infatti hanno visto diminuire enormemente la massa dei vecchi mutui che in questi ultimi tempi sono stati estinti nella maggior parte. Inoltre i mutui rimasti, che all'inizio erano di una certa importanza, sono diventati modesti a causa della svalutazione della lira, mentre viceversa le spese generali sono aumentate.

La questione sarebbe discutibile per i mutui nuovi per i quali la situazione è completamente diversa, perchè essi si fanno con la lira al valore attuale e quindi anche le spese relative sono proporzionate ai mutui stessi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo senz'altro alla discussione ed all'approvazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1° gennaio 1950 fino al 1° gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'articolo 1 del decreto medesimo:

«La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, su-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª RIUNIONE (31 maggio 1950)

perare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:

lire 1,50, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1951;

lire 1,40, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1951 al 1° gennaio 1952;

lire 1,30, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1952 al 1° gennaio 1953;

lire 1,20, per le semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1953 al 1° gennaio 1954;

lire 1,10, per la semestralità in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1955 ».

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (N. 999) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

L'onorevole relatore, senatore Zotta, è purtroppo assente perchè impegnato per la discus-

sione del disegno di legge sulle pensioni di guerra. Il disegno di legge, però, è di tale semplicità e chiarezza che a mio avviso può essere senz'altro approvato.

PERINI. Si tratta, in sostanza, degli assegni che si pagano in attesa della liquidazione definitiva della pensione e che dovrebbero essere riveduti ogni due anni.

ZOLI. C'è solo da aggiungere che, mentre nel testo governativo la scadenza delle disposizioni relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra era fissata al 30 giugno 1951, la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di prorogarla fino al 31 dicembre del 1951.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo senz'altro alla discussione e all'approvazione dell'articolo unico di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1951.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,35.